

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N 512)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, Organizzazione dello Stato, Regioni, Disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 29 aprile 1959 (V. Stampato n. 554)

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(MORO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREOTTI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 6 MAGGIO 1959

Istituzione del nuovo organico unico del personale di economato dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituito il ruolo organico unico del personale di economato dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, appartenenti alla carriera di concetto.

Il numero dei posti, le qualifiche del personale del predetto ruolo, risultano dalla tabella annessa alla presente legge.

A tale personale si applicano integralmente le norme comuni sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere degli im-

piegati civili dello Stato, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 2.

Di conseguenza sono soppressi il ruolo organico degli economi dei convitti nazionali di cui alla tabella annessa al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1065, al quadro 31-b, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, ed al quadro 32-a, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed i ruoli organici dei segretari e degli economi-

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cassieri degli educandati femminili dello Stato, di cui alle tabelle annesse al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1038, alle leggi 25 luglio 1952, n. 1079, 22 marzo 1952, n. 209; al quadro 31-b, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

Il personale dei soppressi ruoli è inquadrato, all'atto della entrata in vigore della presente legge, nel ruolo organico unico di cui al precedente articolo 1, nella qualifica indicata nell'annessa tabella, corrispondente a quella rivestita nel ruolo di provenienza, conservando, nel nuovo ruolo e nella qualifica predetti, la relativa anzianità, maturata nei soppressi ruoli, ai fini della successiva progressione di carriera e delle attribuzioni degli aumenti periodici di stipendio.

Art. 4.

È soppresso il posto di primo applicato presso l'educandato femminile « M. Adelaide » di Palermo, di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 1079, al quadro 51-a annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, al quadro 53-a annesso al decreto del Presidente della Repubblica

10 gennaio 1957, n. 3, ed è ridotto da 155 a 153 il numero dei posti di vicerettore aggiunto di 3^a classe nei convitti nazionali di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1065, al quadro 13-c annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, ed al quadro 13-b annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 5.

Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione dell'articolo 1 si provvede con la corrispondente economia conseguente alla soppressione dei posti di organico di cui all'articolo 4.

TABELLA

Coeffi- ciente		Posti
402	Ragionieri economi principali	N. 8
325	Primi ragionieri economi	» 17
271	Ragionieri economi	» 23
229	Ragionieri economi aggiunti	} » 27
202	Vice ragionieri economi	
		—
		N. 75
		==